

Per i fondi niente ritenuta sui **mini bond**

Giovanni Barbagelata
Stefano Massarotto

La risoluzione 43 delle Entrate di ieri risolve alcuni dubbi interpretativi sul regime fiscale degli interessi e altri proventi percepiti da **Oicr e Confidi**, derivanti dalle cambiali finanziarie e dalle obbligazioni (e titoli similari) negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri della Ue/See inclusi nella "white list", emesse da soggetti diversi dai "grandi emittenti" (banche e società quotate).

I titoli in parola, emessi dal 26 giugno 2012 (si veda la circolare 4/E/2013), per effetto dell'articolo 32 del Dl n. 83/2012 non rientrano più nel campo di applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, Dpr n. 600/1973

(che si applica, a titolo d'imposta, anche in capo a Oicr e Confidi) bensì dell'imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239/1996 (alla stregua di quanto già previsto per le obbligazioni e i titoli similari emessi dai cosiddetti "grandi emittenti" e dai soggetti non residenti).

Per gli Oicr residenti in Italia, l'agenzia delle Entrate conferma lo status di soggetto "lordista" dei fondi comuni di investimento istituiti in Italia, e ciò anche alla luce delle sopravvenute modifiche normative (articolo 73, comma 5-quinquies, del Testo unico) che li annoverano espressamente tra i soggetti passivi dell'Ires, prevedendo al contempo un regime di esenzione dalla medesima imposta se il fondo o il soggetto incaricato

della gestione è sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Secondo la risoluzione, tale circostanza (regime d'esenzione) non consente infatti di considerare i predetti organismi tra i soggetti "nettisti" alla stregua di un contribuente soggettivamente esente da Ires. Sono quindi confermate le indicazioni dell'agenzia delle Entrate contenute nella circolare n. 11/E/2012, richiamata da Assogestioni a commento delle modifiche al regime fiscale degli Oicr di diritto italiano (circolare 68/2012).

Pertanto, gli Oicr istituiti in Italia restano soggetti a ritenuta soltanto in casi limitati, vale a dire in relazione a interessi derivanti da cambiali finanziarie e obbligazioni non quotate, accettazioni bancarie e titoli atipici.

La risoluzione estende le

conclusioni valide per gli Oicr anche ai Confidi, i quali godono di un particolare regime agevolativo ai fini Ires, che secondo l'Agenzia non può tuttavia essere considerato quale un regime di esenzione né sotto il profilo soggettivo, né sotto il profilo oggettivo. Si ricorda che in capo ai Confidi (articolo 13 comma 46 Dl n. 269/2003), ancorché considerati per legge enti commerciali, gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve di patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio, e il reddito d'impresa va determinato senza apportare le variazioni in aumento e diminuzione previste dal Testo unico (ad eccezione dell'indeducibilità ex lege dell'Irap: si veda la risoluzione n. 151/E del 2004).

L'IMPATTO

Il regime agevolato sull'imposta sostitutiva non porta all'esenzione soggettiva dall'Ires